	ACCORDO DI COLLABORAZIONE	
	TRA	
17/	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo	
е	conomico sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia") con sede	
le	egale e domicilio fiscale in Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma -	
(0	Codice Fiscale: 01320740580 e Partita IVA: 00985801000), nella persona dell'Ing.	
Gi	ian Piero CELATA, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Tecnologie	
Er	nergiche, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agenzia	
PI	EC: enea@cert.enea.it	
	E	
il	Comune di Terni – Ufficio Protezione Civile (nel seguito denominato "UPC-	
Te	erni"), con sede in Piazza Ridolfi, 1 – 05100 Terni (TR), rappresentato per il	
pr	resente atto dal Dott. Luciano Sdogati, nato a Pergola (PU) il 24.01.1956, il quale	
aç	gisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Comunale	
ch	ne rappresenta ed autorizzato alla firma di questo Accordo con DGC n del	
	nella sua qualità di Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità,	
ch	ne ricomprende l'Ufficio Protezione Civile.	
(E	NEA e UPC-Terni nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente,	
an	nche le "Parti")	
PE	EC:	
	PREMESSO CHE	
•	l'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione	
	tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla	
	pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e	
	dello sviluppo economico sostenibile;	

•	l'ENEA assicura le citate funzioni istituzionali attraverso una rete di Centri di	
	Ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di	
	competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità	
	di analisi, gestione e soluzione di problemi complessi in diversi campi di attività,	
	fra cui quello strutturale antisismico, idrogeologico, efficientamento energetico	
	e ambientale, infrastrutture critiche, nonché quello riguardante la salute del	
	cittadino;	
•	l'ENEA, tramite il Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE), svolge attività di	
	studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie,	
	materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti	
	prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento di tecnologie e	
	conoscenze al sistema produttivo;	
•	il Dipartimento Tecnologie Energetiche, in particolare la Divisione Smart	
	Energy (DTE-SEN) svolge, fra le sue attività, attività di ricerca, sviluppo,	
	dimostrazione e diffusione di tecnologie e metodologie con e per il sistema	
	produttivo, le Istituzioni ed i cittadini, nel settore degli usi finali, in particolare	
	nei contesti di aree metropolitane, con l'obiettivo strategico di sviluppare	
	soluzioni in grado di cambiare l'organizzazione di infrastrutture urbane e	
	territoriali per migliorarne l'efficienza energetica, la prestazione funzionale, la	
	competitività economica, l'accettabilità sociale, la penetrabilità nel mercato,	
	anche con riferimento alle infrastrutture critiche presenti nel territorio;	
•	l'ENEA ha in corso di sviluppo, nel quadro di progetti Europei e di progetti	
	nazionali in corso e nei progetti che presenterà alle varie agenzie finanziatrici nei	
	prossimi anni, una serie di strumenti tecnologici per l'Analisi e la Protezione delle	
	Infrastrutture Critiche, rivolti alla realizzazione di un Sistema per il Supporto alle	

Decisioni per la Predizione del Rischio e l'analisi delle Conseguenze di scenari di
crisi indotti da eventi naturali; tale sistema ha capacità sia di analisi dei dati in
tempo reale, sia di simulazione, consentendo la valutazione di scenari di crisi
simulati;
I' UPC-Terni ha svolto e sta svolgendo valutazioni di vari rischi (tra i quali rischio
idraulico e idrogeologico, rischio di incendio boschivo e incendi di interfaccia e
rischio sismico) che potrebbero interessare il territorio del Comune di Terni con
la finalità di valutare possibili impatti su strutture strategiche e industriali, sul
patrimonio edilizio storico – culturale e sulla popolazione, e di pianificare
strategie per la gestione ottimale di eventuali emergenze;
I' UPC-Terni ha interesse a collaborare con ENEA per lo sviluppo del Sistema di
Supporto alle Decisioni e a utilizzare tale strumento per la pianificazione degli
interventi per la mitigazione del rischio e il miglioramento della Resilienza. Tra gli
ambiti nei quali l'UPC-Terni ha valutato la necessità prioritaria di intervento, in
relazione alle mutate situazioni meteo-climatiche e alla complessa situazione
territoriale, vi è quello del rischio idraulico ed idrogeologico e del possibile
impatto che questo potrebbe avere sulle Infrastrutture, sull'erogazione dei servizi
primari ai cittadini, e sull'innesco di effetti a cascata, qualora industrie che
processano sostanze inquinanti venissero colpite. In questo senso, l'UPC-Terni
ha, per tanto, interesse all'utilizzo del Sistema di Supporto alle Decisioni in corso
di sviluppo da ENEA ed al suo dispiegamento, sia in modalità operativa, sia come
strumento di analisi e programmazione;
l'UPC-Terni costituisce a Terni lo strumento operativo istituzionale per le azioni di
salvaguardia del territorio, per l'incolumità dei cittadini in caso di eventi avversi,
per il supporto alla protezione degli <i>asset</i> primari. In questo compito, l'UPC-Terni

ha interesse a sviluppare una collaborazione con ENEA, sviluppabile attraverso	
scambio di informazioni e di attività progettuali comuni. In questo contesto,	
l'UPC-Terni avrebbe interesse a consentire ad ENEA l'accesso ai propri dati al fine	
di riceverne elaborazioni ed estrazione di ulteriori informazioni attraverso la	
correlazione di quei dati con altri dati detenuti nel database del Sistema di	
Supporto alle Decisioni;	
• l'UPC-Terni avrebbe interesse alla fruizione di eventuali servizi derivanti dal	
Sistema di Sviluppo alle Decisioni i cui contenuti informatici, e le finalità potranno	
essere oggetto di analisi congiunte nell'ambito del presente Accordo;	
CONSIDERATO CHE:	
• le Parti intendono scambiarsi informazioni riservate al fine di consentire analisi	
più accurate degli scenari urbani e previsioni realistiche degli scenari di crisi;	
• le Parti, oltre che descrivere le attività progettuali, intendono con il presente	
Accordo, regolamentare le informazioni scambiate;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di	
Collaborazione (di seguito "Accordo") e si considerano integralmente riportate nel	
presente articolo.	
Art. 2 - Finalità e oggetto	
Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si pongono l'obiettivo di mettere a	
punto una metodologia per l'implementazione di una applicazione verticale del	
Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per l'analisi del rischio e la definizione di	
scenari di danneggiamento atteso da eventi naturali sugli <i>asset</i> territoriali e sulle	

infrastrutture critiche presenti nell'area di pertinenza.	
Il Sistema che verrà sviluppato potrà avere sia una valenza operativa (previsionale),	
sia una funzione di simulazione, per l'analisi ex-ante di potenziali scenari di crisi per	
la programmazione di piani di contingenza.	
L'oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo di	
metodologie con obiettivo la realizzazione di applicazioni per l'elaborazione di scenari	
di previsione del rischio sulle Infrastrutture e gli <i>asset</i> sul territorio del Comune di	
Terni.	
Art. 3 -Obblighi delle Parti	
Ciascuna Parte si impegna in esecuzione del presente Accordo a:	
svolgere le attività con la massima diligenza;	
tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.	
In particolare l'UPC-Terni si occuperà di:	
• individuare e fornire ad ENEA le basi di dati necessarie allo sviluppo delle	
metodologie di analisi del rischio e del danno da eventi naturali (come, ad	
esempio, se disponibili, l'anagrafe del patrimonio edilizio, la mappa della	
popolazione residente, database Geologico, reticolo idrografico secondario, la	
micro-zonazione sismica, i dati storici sull'occorrenza da eventi quali incendi,	
frane, allagamenti, e l'eventuale impatto causato a infrastrutture critiche, ad	
esempio allagamento di tratti viari etc.);	
effettuare test e validazione degli strumenti che verranno forniti.	
ENEA, dal proprio canto, si occuperà di:	
• sviluppare appositi algoritmi in grado di produrre, attraverso una specifica	
applicazione di tipo GIS-based, scenari di rischio e di danno sulla città, restituibili	
all'altra Parte attraverso un'apposita interfaccia utente basata su tecnologia web;	

• realizzare correlazioni tra i dati storici acquisiti dall'UPC-Terni e gli scenari meteo-	
climatici del periodo, in modo da evidenziare indici di vulnerabilità di	
Infrastrutture e <i>asset</i> a tali condizioni.	
Art. 4 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte	
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra	
operante nelle attività oggetto del presente Accordo.	
I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la	
sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi	
 ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la	
Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo	
al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi	
atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere	
chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito,	
la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e	
dovranno scrupolosamente attenervisi.	
Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al Codice di comportamento	
dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.	
I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento	
dei dipendenti ENEA e al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della	
Trasparenza dell'ENEA (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021 adottato dall'ENEA in ossequio alla	
Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i., disponibile sul sito web dell'Agenzia.	
Art. 5 - Responsabilità civile	
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai	
propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi	

 titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al	
risarcimento del danno.	
Art. 6 - Copertura assicurativa	
 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che	
 sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo Operativo, la sede	
dell'altra Parte.	
Art. 7 - Riservatezza	
Ai fini del presente Accordo per "informazioni" si intende:	
a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni	
grafiche e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come	
"riservate") che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto;	
b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura,	
preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle	
informazioni di cui al paragrafo a) precedente;	
 c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura,	
preparati da dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di	
cui al paragrafo a).	
Il termine "informazioni" non include le Informazioni che:	
a) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere, al momento in cui	
sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico e appartenenti allo stato	
dell'arte;	
b) dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla	
abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;	
c) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva	
conoscenza prima che venissero fornite;	

 d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive	
 emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in	
 merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi	
annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle	
Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza	
 possibile.	
 La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la	
 segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e	
 contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel	
 corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il	
 termine di questo.	
 L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un	
 periodo di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo.	
La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità	
di preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato,	
 di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra parte su	
 qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al	
programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento o	
risoluzione di tale programma per altro motivo.	
E' espressamente vietato alla Parte ricevente rifiutare, ostacolare o comunque	
 impedire tale restituzione o distruzione nonché trattenere copie, estratti o	
riproduzioni, sotto qualsiasi forma o con qualsiasi supporto, delle Informazioni	
 Confidenziali di cui l'altra parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.	
La Parte ricevente riconosce che la mera comunicazione o l'apprendimento di	
 Informazioni Confidenziali non costituiscono titolo per rivendicare alcun diritto di	

proprietà industriale o intellettuale su dette Informazioni Confidenziali o su	
invenzioni, sviluppi, applicazioni, miglioramenti, divulgazioni e usi da esse derivanti.	
Art. 8 – Risultati	
 La proprietà del Sistema sarà di ENEA. L'UPC-Terni godrà di un diritto di uso	
gratuito e perpetuo del Sistema al fine di elaborare scenari di previsione del rischio	
sul territorio del Comune di Terni.	
Art. 9 - Trattamento dei dati	
 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le	
informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di	
attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle	
misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs.	
 101/2018 e dal GDPR 679/2016/UE.	
Art. 10 - Oneri finanziari e costi	
Il presente Atto non comporta flussi finanziari fra le Parti.	
 Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria	
 competenza.	
Art. 11- Durata	
Il presente Accordo decorre dalla data di stipula ed avrà la durata di 2 anni e potrà	
 essere prorogato per un massimo di ulteriori 2 anni mediante accordo sottoscritto	
 dalle Parti.	
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dando un preavviso	
scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.	
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno	
 essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.	
Art. 12 - Responsabili dell'Accordo	

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà	
assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.	
 Il Responsabile per conto ENEA sarà l'Ing. Sonia Giovinazzi (DTE-SEN-APIC).	
 Il Responsabile per conto UPC-Terni è il Funzionario Arch. Walter Giammari.	
Art. 13 - Modifiche	
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al	
 Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.	
Art. 14 - Divieto di cessione	
Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena	
di nullità.	
Art. 15 - Risoluzione	
 Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno	
 l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere	
risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di	
 inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso	
risultante da atto scritto.	
Art. 16 - Legge applicabile e Foro competente	
Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.	
Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in	
ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in	
via esclusiva, il Foro di Roma.	
Art. 17 - Comunicazioni	
Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti	
indirizzi:	
- per l'ENEA all'attenzione dell'Ing. Sonia Giovinazzi (DTE-SEN-APIC) - c/o ENEA	

	C.R. Casaccia - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma;	
	per l'UPC-Terni all'attenzione del Funzionario Arch. Walter Giammari o suo	
	delegato – Corso del Popolo, 30 – 05100 Terni.	
	Art. 18 - Attività negoziale	
Le	e Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di	
tr	rattativa interamente e in ogni singola sua parte.	
N	lon trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.	
	Art. 19 - Registrazione ed imposta di bollo	
II	presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del	
D	D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese di registrazione saranno a carico della	
Pa	arte richiedente.	
II	presente Accordo è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del	
D). Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi	
de	ell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale per un	
im	mporto di € dal Comune di Terni ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.	
64	42/1972 – Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Terni	
LET	TTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.	
	Per l'ENEA Per Dip.to Protezione Civile Terni	
	Ing. Gian Piero Celata Dott. Luciano Sdogati	